

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del progetto di legge, riformulando l'articolo relativo alla norma finanziaria per come di seguito indicato.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, determinati per l'esercizio in corso in euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili al Programma U.20.03, capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018, annualità 2016, inerenti al Fondo di parte corrente, destinato agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di euro 30.000,00, di cui al comma 1, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Programma U.12.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni ai documenti contabili di cui agli articoli 39 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Per gli anni successivi si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di stabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione.
4. Per gli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, la Regione provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.